



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA  
tel: 030.41503 - pec: [occ@brescia.pecavvocati.it](mailto:occ@brescia.pecavvocati.it)

**INFORMATIVA SINTETICA PER L'AMMISSIONE  
ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO**

**Legge 3/2012 e successive modifiche**

\*\*\*\*\*

Può ricorrere all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Brescia il debitore che abbia la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Brescia.

**REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA**

**Chi può ricorrere alla procedura :**

- a)** i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
- sono consumatori, ossia non svolgono attività d'impresa;
  - sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  - sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall. (ossia non sono assoggettati (né assoggettabili) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942 (es. fallimento);
  - sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
  - sono imprenditori agricoli;
  - sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.
- b)** si trovino in stato di sovraindebitamento ossia abbiano incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma anche una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile

\*\*\*\*\*

I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA  
tel: 030.41503 - pec: [occ@brescia.pecavvocati.it](mailto:occ@brescia.pecavvocati.it)

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELLA L.3/2012**

**1. Presentazione dell'istanza**

Il procedimento di composizione si avvia da parte del debitore mediante un'istanza (su apposito modulo che si trova su questo sito) da compilare e trasmettere via e.mail, pec o fax alla Segreteria dell'Organismo.

La segreteria raccoglie l'istanza e verifica se è corredata dei recapiti e dei documenti necessari.

Viene quindi nominato il Gestore della crisi.

**2. Incontro con il gestore della Crisi**

Il gestore della crisi fissa un incontro con il debitore.

Durante l'incontro il debitore illustra al gestore la propria situazione e i motivi che l'hanno generata. Nel corso della procedura il debitore può incontrare più volte il gestore e quest'ultimo potrà richiedere chiarimenti e la produzione di ulteriore documentazione.

Il Gestore della Crisi sottopone per l'accettazione al debitore il preventivo dei costi della procedura.

**3. Piano di soluzione della crisi**

Il gestore dopo avere esaminato la documentazione, assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo alla sua situazione tra: l'Accordo di composizione della crisi, il Piano del consumatore, la Liquidazione del patrimonio.

**Che cos'è un "Accordo di composizione della crisi":**

E' una proposta di piano che viene presentata ai creditori con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo viene raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA  
tel: 030.41503 - pec: [occ@brescia.pecavvocati.it](mailto:occ@brescia.pecavvocati.it)

**Che cos'è un Piano del consumatore:**

E' una proposta di piano che viene presentata ai creditori con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti ma non richiede il parere dei creditori. E' riservato esclusivamente a debiti che non derivino da attività d'impresa o ad essi collegati.

**Che cos'è la Liquidazione del patrimonio:**

E' una proposta di piano con la quale il debitore individua insieme al Gestore della crisi i beni che gli sono necessari per vivere (ed eventualmente le corresponsioni da obblighi di mantenimento e alimentari) e mette gli altri a disposizione dei creditori.

**4. Omologa del Piano**

Dopo aver ultimato il piano, il gestore attesta la veridicità delle informazioni esposte. Esprime un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione consegnata e circa la fattibilità del piano.

Il debitore presenta il piano al giudice per l'omologa.

Con l'omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano.

**ALTRE COSE DA SAPERE SUL PROCEDIMENTO**

**L'esdebitazione:**

non è automatica.

**Esdebitazione del debitore incapiente:**

è un beneficio di natura straordinaria per la persona fisica meritevole che non abbia alcuna utilità da offrire in pagamento ai creditori. Si può ricorrervi, al di fuori di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in presenza di precisi requisiti, presentando domanda all'OCC.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA  
tel: 030.41.503 - pec: [occ@brescia.pecavvocati.it](mailto:occ@brescia.pecavvocati.it)

**Assistenza tecnica:**

per le procedure da sovraindebitamento non è necessaria. E' tuttavia consigliabile rivolgersi a un legale di propria fiducia, trattandosi di materia tecnica.

**Motivi principali che impediscono di ricorrere alle procedure da sovraindebitamento L.3/2012:**

- non può ricorrere alle procedure chi ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altro procedimento di composizione della crisi;
- l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

**Gestore della crisi:**

il gestore della crisi nominato a seguito del deposito di istanza all'Organismo di Composizione della Crisi non ricopre il ruolo di difensore del ricorrente e non assume il ruolo di parte né la difesa e/o l'assistenza e/o la rappresentanza del ricorrente, bensì un ruolo di terzietà rispetto alla parte e di verifica di veridicità delle informazioni esposte e della documentazione consegnata, pur potendo essere di ausilio al ricorrente.

**Elenco dei documenti per il deposito dell'istanza:**

1. carta d'identità e codice fiscale;
2. certificato di residenza e dello stato di famiglia;
3. elenco componenti nucleo familiare, codici fiscali, situazione lavorativa e reddito annuo (dichiarazione redditi ultimo anno);
4. elenco spese correnti necessarie al sostentamento della propria famiglia, su base mensile;
5. elenco dei creditori completo di codice fiscale e indirizzo, con l'indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause legittime di prelazione e documentazione relativa all'origine dei rapporti;



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA  
tel: 030.41.503 - pec: [occ@brescia.pecavvocati.it](mailto:occ@brescia.pecavvocati.it)

6. contratto di lavoro, ultime 3 buste paga;
7. dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
8. in caso di società, scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
9. in caso di soggetto titolare di ditta individuale dovrà essere prodotta la visura camerale;
10. carichi pendenti Agenzia delle entrate riscossione;
11. carichi pendenti INPS;
12. elenco delle eventuali cause giudiziarie pendenti e relativi atti;
13. elenco delle eventuali procedure esecutive pendenti e relativi atti;
14. certificato dei carichi pendenti penali;
15. certificato del casellario giudiziale;
16. visura catastale per soggetto su base nazionale;
17. ispezione ipotecaria per soggetto su base nazionale;
18. visura per soggetto al Pubblico Registro Automobilistico;
19. copia libretti di circolazione autovetture di proprietà;
20. valutazione autovetture di proprietà estratta mediante riviste specializzate o perizia tecnica;
21. inventario dei beni mobili di proprietà, con fotografie ed elenco;
22. elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni (compravendite immobiliari o di autovetture, o di quote sociali; donazioni; ecc...);
23. elenco di tutti i beni del debitore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, beni immobili, cassette di sicurezza, beni mobili registrati, gioielli ed altri beni mobili di valore e comunque non sottoposti al vincolo di impignorabilità di cui all'art. 514 e 515 c.p.c.);
24. copie estratti conto bancari relativi agli ultimi 5 anni;
25. estratto Centrale Rischi – Banca d'Italia;
26. estratto Centrale d'Allarme interbancaria – Banca d'Italia;
27. estratto CRIF;
28. visura protesti;
29. relazione in merito alle cause del sovraindebitamento: indicare gli eventi principali che hanno determinato l'impossibilità di pagare i debiti; il modo in cui sono stati utilizzati eventuali finanziamenti ricevuti e i ricavi dall'eventuale vendita di immobili; indicare le vicende lavorative (assunzioni, licenziamenti).